



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 166

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Baldin, Guarda e Masolo

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 03 NOVEMBRE 2017, N. 39
“NORME IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 2 novembre 2022.

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 03 NOVEMBRE 2017, N. 39
“NORME IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA”**

Relazione:

Il tema della residenzialità è essenziale, garantire un alloggio a tutti consente di determinare il vero livello di evoluzione di una società.

Le istituzioni sono tenute a mettere a disposizione i mezzi per garantire la residenzialità ma sono altrettanto importanti il confronto e la collaborazione con chi usufruisce del servizio.

Tuttavia la normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica (Legge Regionale 3 novembre 2017 n. 39) prevede un coinvolgimento poco più che marginale delle organizzazioni degli inquilini, prova ne sia il continuo scontro tra le Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale e la loro utenza vuoi per questioni legate alla non corretta/tempestiva manutenzione degli immobili, vuoi per interventi, magari anche importanti, svolti senza una corretta individuazione delle priorità. Per non parlare delle alienazioni del patrimonio immobiliare che, uscendo dalla disponibilità dell'Ente pubblico, escono altresì dal circuito della residenzialità pubblica.

Per risolvere questa situazione e garantire un coinvolgimento dell'utenza, anche nell'ottica di un migliore funzionamento delle ATER, questo progetto di legge propone di inserire nella normativa regionale di riferimento, un diffuso ricorso al parere dei sindacati degli inquilini e, soprattutto, propone di aggiungere due membri ai consigli di amministrazione delle ATER.

Il primo corrisponde al Sindaco, o a un suo delegato, del Comune in cui l'Ater ha sede mentre il secondo è un iscritto ai sindacati maggiormente rappresentativi degli inquilini.

Si tratta di una previsione che non comporta alcun costo per il bilancio regionale in quanto viene espressamente previsto che i due nuovi membri dei cda ATER non abbiano diritto all'indennità di carica.

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2017, N. 39
“NORME IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA”**

***TITOLO I - Modifiche al Titolo I “Disposizioni generali” della legge regionale
3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”***

Art. 1 - Modifiche all’articolo 2 “Funzioni della Regione” della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.

1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, dopo la parola: “*Regione*” sono aggiunte le seguenti parole: “, *da attuarsi previo parere dei sindacati degli inquilini maggiormente rappresentativi a livello regionale,*”.

Art. 2 - Modifiche all’articolo 4 “Strumenti di programmazione e pianificazione” della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.

1. Al comma 1, lettera a) dell’articolo 4 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, dopo le parole: “*Giunta regionale*” sono aggiunte le seguenti parole: “*previo parere dei sindacati degli inquilini maggiormente rappresentativi a livello regionale,*”.

***TITOLO II - Modifiche al Titolo II “Disciplina delle Aziende territoriali per
l’edilizia residenziale (ATER)” della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39
“Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”***

Art. 3 - Modifiche all’articolo 7 “Attività” della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.

1. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, dopo la parola: “*ATER*” sono aggiunte le seguenti parole: “, *sentiti i sindacati degli inquilini maggiormente rappresentativi nel rispettivo territorio di competenza*”.

2. Al comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, dopo la parola: “*ATER*” sono aggiunte le seguenti parole: “, *sentiti i sindacati degli inquilini maggiormente rappresentativi nel rispettivo territorio di competenza,*”.

Art. 4 - Modifiche all’articolo 10 “Consiglio di amministrazione” della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.

1. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 3 novembre 2017, 39, la parola: “*tre*” è sostituita dalla parola: “*cinque*”.

2. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, dopo la parola: “*componenti*” sono aggiunte le seguenti parole: “, *uno è costituito dal Sindaco del Comune capoluogo della Provincia in cui l’ATER ha sede, o un suo delegato, gli altri sono*”.

3. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera:

“b bis) un componente in rappresentanza delle organizzazioni sindacali degli inquilini maggiormente rappresentativi nel territorio di competenza dell’ATER.”.

4. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 è aggiunto il seguente comma:

“1 bis. Il Sindaco del Comune capoluogo di provincia in cui ha sede l’ATER e il rappresentante delle organizzazioni sindacali di cui al comma precedente, non hanno diritto all’indennità di carica di cui al comma 5.”.

TITOLO III - Modifiche al Titolo III “Disciplina della assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”

Art. 5 - Modifiche all’articolo 22 “Informazione e partecipazione dell’utenza” della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.

1. Al comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, dopo le parole: *“preventiva consultazione”* è aggiunta la parola: *“obbligatoria”*.

2. Al comma 2 dell’articolo 22 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, le parole: *“promuovono e favoriscono”* sono sostituite dalla parola: *“garantiscono”*.

3. Al comma 2 dell’articolo 22 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, dopo la parola: *“periodiche”* sono aggiunte le parole: *“da realizzarsi nella misura di almeno tre sedute per ogni anno solare”*.

Art. 6 - Modifiche all’articolo 33 “Commissione alloggi” della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.

1. Al comma 2 dell’articolo 33 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, le parole: *“quello di cui al comma 1, lettera a)”* sono sostituite dalle seguenti parole: *“quelli di cui al comma 1, lettere a) e d)”*.

TITOLO IV - Disposizioni finali

Art. 7 - Clausola di invarianza finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 8 – Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

<i>TITOLO I - Modifiche al Titolo I “Disposizioni generali” della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”</i>	3
Art. 1 - Modifiche all’articolo 2 “Funzioni della Regione” della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.	3
Art. 2 - Modifiche all’articolo 4 “Strumenti di programmazione e pianificazione” della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”	3
<i>TITOLO II - Modifiche al Titolo II “Disciplina delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER)” della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”</i>	3
Art. 3 - Modifiche all’articolo 7 “Attività” della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.	3
Art. 4 - Modifiche all’articolo 10 “Consiglio di amministrazione” della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.	3
<i>TITOLO III - Modifiche al Titolo III “Disciplina della assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”</i>	4
Art. 5 - Modifiche all’articolo 22 “Informazione e partecipazione dell’utenza” della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.	4
Art. 6 - Modifiche all’articolo 33 “Commissione alloggi” della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.	4
<i>TITOLO IV - Disposizioni finali</i>	4
Art. 7 - Clausola di invarianza finanziaria.	4